



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 6 DGSA

A:
Direzione sanità,
welfare e coesione sociale
Settore Prevenzione,
Salute e Sicurezza, Veterinaria
Ing. Giovanna Bianco
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità del D.M. 8 gennaio 2025: Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

In riferimento alla nota prot. n. 0096902 del 9 aprile 2025, con cui si richiede chiarimento in merito all'applicabilità del Decreto 8 gennaio 2025 recante *“Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati”*, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

1. Ambito di applicazione e definizione di “cavallo atleta”

Il decreto definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli equidi, qualificabili come “cavalli atleti”, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Tali equidi e quindi anche asini e altri animali considerati equidi, devono contestualmente:

- essere equidi registrati, secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963;
- essere non destinati alla produzione alimentare;
- essere iscritti al repertorio dei cavalli atleti presso una Federazione sportiva o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto (anche paralimpico), oppure presso il **MASAF**.

Il decreto si applica esclusivamente alle manifestazioni che prevedano l'impiego di equidi in possesso di tali requisiti. Tale impostazione normativa rappresenta una misura di tutela del benessere animale, imponendo l'impiego esclusivo di soggetti tracciati, registrati e idonei sotto il profilo sanitario e sportivo.

2. Applicabilità alle manifestazioni in cui non vi siano (formalmente) “cavalli atleti”

È importante chiarire che il D.M. 8 gennaio 2025 non suddivide le manifestazioni in base alla presenza o meno di cavalli atleti, ma stabilisce che tutti gli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, svolte al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati, devono avere lo status di “cavallo atleta”.

Ciò implica che:

- l'identificazione dell'equide come *registrato* è obbligatoria;
- è necessario che l'equide sia dichiarato *non destinato alla produzione alimentare*;
- l'equide deve essere iscritto nel registro dei cavalli atleti, presso una Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, oppure presso il MASAF.

Questa impostazione non è facoltativa, ma vincolante: l'onere ricade sugli organizzatori, che devono assicurarsi che tutti gli animali impiegati siano formalmente “cavalli atleti”. In tal senso, non è consentito l'utilizzo di equidi che non soddisfino tali requisiti, a prescindere dalla natura folkloristica, rievocativa o non agonistica dell'evento.

3. Controlli e disposizioni antidoping

L'art. 7, comma 4 del decreto richiama espressamente l'obbligo per gli organizzatori di adottare un regolamento volto a disciplinare le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di somministrazione di sostanze dopanti e la verifica dei requisiti di accesso degli equidi alla manifestazione, sulla base di standard di riferimento definiti dal MASAF o dalla FISE.

Rispetto alla previgente ordinanza ministeriale, il Decreto 8 gennaio 2025 non introduce cambiamenti sostanziali in materia di controlli antidoping. Le modalità già previste rimangono valide e applicabili anche per eventi di tipo folkloristico o rievocativo, quali giostre, quintane, carriere e manifestazioni analoghe, purché rientrino nel campo di applicazione del decreto.

Il principio di fondo resta la tutela del benessere animale e la prevenzione di ogni forma di abuso o danno legato a pratiche scorrette, che possa derivare anche da manifestazioni non agonistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
* F.to Dott. Giovanni Filippini

* documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)